

## **ASSOCIAZIONE “FESTA INTERNAZIONALE DELLA STORIA-PARMA” - STATUTO**

### **Articolo 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita l'associazione di promozione sociale, ai sensi della legge n.383/2000, denominata “FESTA INTERNAZIONALE DELLA STORIA - PARMA”, con sede presso l'Università Popolare di Parma, in Borgo Sorgo n.12 - Parma. Il trasferimento della sede legale all'interno del comune di Parma non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Associazione potrà inoltre riunirsi presso l'associazione “Famija Pranzana” o presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Parma, ed anche presso scuole ed associazioni, in base alle esigenze e alle disponibilità.

L'Associazione “Festa Internazionale della Storia - Parma” non ha scopi di lucro.

### **Articolo 2 – OBIETTIVI**

L' Associazione “Festa Internazionale della Storia - Parma”, nel seguito chiamata per brevità Associazione, nasce per raccogliere l'eredità del lavoro di organizzazione della Festa Internazionale della Storia, iniziato a Parma e provincia nel 2013 da un gruppo spontaneo di cittadini e proseguito nel 2014 nella forma associativa di Comitato. L'Associazione intende mantenere un attivo e proficuo collegamento con il DiPaSt (Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio) della Università “Alma Mater” di Bologna, che ha il merito di aver ideato nel 2004 la Festa Internazionale della Storia, giunta nel 2014 alla undicesima edizione. L'Associazione intende altresì coinvolgere nelle proprie iniziative di promozione della Storia tutte le realtà del territorio (università, scuole, enti ed associazioni) disponibili a collaborare.

L'Associazione si prefigge la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale e delle tradizioni locali, nonché la ricerca e promozione culturale, etica e spirituale.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di:

- a) organizzare annualmente in ambito locale, in collaborazione con scuole, enti ed associazioni del territorio, ed in collegamento con il DiPaSt di Bologna, la Festa Internazionale della Storia, insieme di eventi gratuiti ed aperti a tutti;
- b) valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale esistente sul territorio;
- c) promuovere attività di ricerca nel campo della storia locale in tutte le sue forme;
- d) svolgere attività di documentazione e di formazione;
- e) sensibilizzare i giovani alla conoscenza del passato e alla comprensione delle radici del presente;
- f) consolidare e sviluppare le dimensione europea, promuovendo rapporti di collaborazione con associazioni, enti, centri di ricerca ed istituti di formazione di altri paesi dell'Unione Europea;
- g) pubblicare e diffondere esperienze innovative condotte nel campo didattico e della inclusione scolastica;
- h) mantenere rapporti di collaborazione con le istituzioni, le associazioni ed i soggetti che promuovono iniziative analoghe alla Festa Internazionale della Storia.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati

### **Articolo 3 - RISORSE ECONOMICHE**

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) contributi degli aderenti e di privati,
- 2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) entrate patrimoniali,
- 5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 6) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o

capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### Articolo 4 - **BILANCIO O RENDICONTO**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e

lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### Articolo 5 - **SOCI**

L'associazione è aperta a tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo.

#### Art. 6 - **CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta alla Associazione almeno 1 mese prima dello scadere dell'anno in corso. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 anni. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### Articolo 7 - **DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Tutti i soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere alle cariche associative;
4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

#### Articolo 8 - **ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE**

Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito: ai titolari delle cariche e agli iscritti spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per l'Associazione.

#### Articolo 9 – **ASSEMBLEA**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto tra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche tramite posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che comunque dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. Nel caso di avviso per posta ordinaria, la spedizione va effettuata almeno undici giorni prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto del preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti o rappresentati, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, per le quali è sempre necessario il voto favorevole della metà più uno degli associati, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento della associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è sempre necessario il voto favorevole di almeno *tre quarti* degli associati.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, oppure da un componente della Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente e dallo stesso redigente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

L'Assemblea può deliberare di istituire un Comitato Scientifico ed un Comitato d'Onore, entrambi aperti a persone non socie, che operino a titolo gratuito, senza diritto di voto in Assemblea e in Consiglio Direttivo.

## Articolo 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- 1) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- 4) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvede agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere presente più anziano di età.

È convocato dal Presidente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando almeno 1/3 dei membri dello stesso Consiglio ne facciano richiesta. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei

consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche tramite posta elettronica, ai soci almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. Nel caso di avviso per posta ordinaria, la spedizione va effettuata almeno otto giorni prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario o da un altro Consigliere e sottoscritti dallo stesso redigente e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione. Ogni delega di carattere permanente dovrà risultare dai verbali del Consiglio Direttivo. Le varie attività vengono espletate secondo il principio della divisione dei compiti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, invitati a titolo consultivo, uno o più rappresentanti della Festa Internazionale della Storia di Bologna.

### **Articolo 11 – IL PRESIDENTE**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

### **ART.12 SCIoglimento**

In caso di scioglimento per qualunque causa, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni di promozione sociale senza scopo di lucro con finalità identiche o analoghe, oppure a pubblica utilità.

### **ART.13 RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---